



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 14/2015

Napoli 13 Aprile 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

LA PAUSA PREVISTA PER L'USO CONTINUATIVO DEL VIDEOTERMINALE PUO' ESSERE INTEGRATA CON L'ADIBIZIONE DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2679 DELL'11 FEBBRAIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 2679 dell'11 febbraio 2015**, ha statuito che **la pausa lavorativa** per gli **addetti ai videoterminali** può ritenersi integrata nel caso in cui il lavoratore sia adibito allo svolgimento di attività amministrative di *back office* in luogo delle previste interruzioni.

Nella vicenda in esame, il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta da un lavoratore di una compagnia telefonica, condannava quest'ultima al risarcimento danni per la **mancata fruizione delle pause al videoterminale**, ex D.Lgs. n° 626 del 1994.

La Corte d'Appello di Napoli, *ex adverso*, accoglieva l'appello proposto dalla società rilevando che, nel periodo in esame, gli addetti al servizio telefonico "187", svolgevano anche **altre autonome mansioni amministrative** (di *back office*) che non comportavano l'uso continuativo dei videoterminali, **con conseguente cambiamento di attività**, così realizzandosi la condizione

prevista dal D.Lgs. n° 626 del 1994, articolo 54, (con riguardo alla disciplina, che va applicata nella fattispecie *ratione temporis*, anteriore al D. Lgs. n° 81 del 2008), in alternativa alla regolamentazione disciplinata delle pause.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito il tenore dell'art. 54 del D.Lgs. n° 626/94 il quale prescrive(va) che **il lavoratore** qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, **ha diritto ad una interruzione mediante pause ovvero cambiamento di attività**; è stabilito altresì, che in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, **il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.**

Nella fattispecie, **non sussisteva la continuità** della applicazione al videoterminale e, peraltro, **lo svolgimento**, seppur in misura minore, **dell'attività amministrativa** nella stessa giornata **comportava un cambiamento di attività**, idoneo ad integrare la prevista interruzione. Tale possibilità é conforme al diritto, hanno concluso gli Ermellini, non essendo del resto rilevante il carattere prevalente, nella giornata, dell'adibizione al videoterminale, bensì soltanto la continuità.

LA MANCATA ESIBIZIONE DI SCRITTURE CONTABILI NON INTEGRA IL REATO DI OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 11248 DEL 17 MARZO 2015

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 11248 del 17 Marzo 2015**, ha statuito che **la mera mancata esibizione di scritture contabili**, cui è tenuta obbligatoriamente l'impresa commerciale, **è** fattispecie diversa, e pertanto, **penalmente irrilevante** rispetto alla distruzione e/o all'occultamento.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Firenze, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, aveva condannato il rappresentante legale di una società di costruzioni alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del **reato di cui all'art. 10 del DPR n. 74 del 2000** per aver **omesso**, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, **di**

esibire il libro degli inventari e le schede di mastro quali documenti ritenuti rientranti tra le scritture obbligatorie.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, invero, per il libro degli inventari, al momento dell'accertamento della G.d.F., non era scaduto il termine per l'istituzione mentre, per le schede contabili, ha contestato che esse rientrassero tra le scritture contabili obbligatorie.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha preliminarmente rilevato che, il capo di imputazione contestato al contribuente prevede, quale condotta costituente reato, **non già la mancata esibizione** di dette scritture contabili, **bensì, la loro distruzione ovvero il loro occultamento**. Si tratta evidentemente di **condotte sostanzialmente diverse**, sebbene ambedue finalizzate ad ostacolare la ricostruzione della situazione contabile e finanziaria dell'impresa soggetta alla imposizione tributaria.

Orbene, hanno concluso gli Ermellini, **la divergenza naturalistica** tra la fattispecie contestata ed accertata (*id*: **mancata esibizione**) e la fattispecie sanzionata dalla norma (*id*: **distruzione e/o occultamento**) comporta **l'annullamento della sentenza**, senza rinvio, **perché il fatto** che si assume violato, **non sussiste**.

IL COMMITTENTE E' RESPONSABILE PENALMENTE PER LA CADUTA AL SUOLO DELL'OPERAIO DELLA DITTA APPALTANTE ESECUTRICE DEI LAVORI.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 12228 DEL 24 MARZO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 12228 del 24 marzo 2015**, ha statuito che *in caso di infortunio il committente è responsabile penalmente per la caduta al suolo dell'operaio della ditta appaltante incaricata dell'esecuzione dei lavori.*

IL FATTO

Il lavoratore di una ditta incaricata in subappalto della rimozione del manto di copertura in *eternit* di un capannone industriale, a seguito del cedimento di un pannello, cadeva al suolo infortunandosi mortalmente. Nello specifico, il lavoratore in questione era salito insieme ai compagni di lavoro sul tetto del fabbricato, pedonabile tranne che in corrispondenza dei lucernai. Sul tetto, tuttavia, non erano state ancora approntate idonee misure di protezione e non

era stata sistemata la testata in acciaio alla quale il lavoratore avrebbe potuto assicurarsi con cinture di sicurezza.

In primo grado, il rappresentante legale della ditta appaltante veniva condannato per omicidio colposo nonostante il lavoro fosse stato dato in subappalto ad altra società, mentre veniva assolto in Appello in quanto il nesso causale era stato ritenuto non provato. La sentenza veniva poi annullata dalla Cassazione perché aveva negato *tout court* qualsiasi obbligo di sicurezza in capo al rappresentante legale. In sede di rinvio poi la Corte territoriale confermava la condanna emessa in primo grado.

Da qui nuovamente il ricorso per Cassazione da parte del committente.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, richiamandosi *all'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 626/1994* (vigente all'epoca dei fatti, sostituito dall'articolo 26 del Dlgs n. 81/2008), con la sentenza *de qua*, **hanno chiarito** che **spetta al committente promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**

Infine, gli Ermellini hanno puntualizzato che l'esclusione della responsabilità del committente è prevista "**non per le generiche precauzioni ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure o nell'utilizzazione di speciali tecniche o macchine**". Pertanto, "**non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze**".

Per tutto quanto sopra, il committente è stato ritenuto responsabile in quanto senza particolari indagini poteva accorgersi, come nel caso in esame, dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza.

LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE SULLE QUALI SIA STATO NOTIFICATO UN ATTO DI PIGNORAMENTO E' REATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 11302 DEL 17 MARZO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, **sentenza n° 11302 del 17 marzo 2015**, ha statuito che **ai fini dell'apposizione del vincolo di indisponibilità della quota sociale di una S.r.l. è sufficiente la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e alla società**, per contro la successiva iscrizione al registro delle imprese rileva esclusivamente ai fini dichiarativi.

Conseguenzialmente deve ritenersi configurabile il fatto tipico del **reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice nel caso di alienazione delle quote oggetto del pignoramento avvenuto dopo la notifica di quest'ultimo**.

Con la sentenza *de qua*, gli Ermellini, hanno annullato, con rinvio, la decisione dei Giudici di Merito di assolvere l'amministratore unico di una società, proprietario del 5% del capitale sociale di quest'ultima, dall'imputazione di compartecipazione criminosa nella condotta di sottrazione del 95% delle quote della stessa società, di proprietà di altra società della quale era amministratore unico il coimputato, che erano state sottoposte a pignoramento, con evidente intento elusivo.

Nel testo della sentenza viene chiaramente precisato come il titolare di quote sottoposte a vincolo di indisponibilità che provveda alla loro cessione con l'intento di vanificare l'esecuzione della misura, risponda del delitto di *elusione dolosa* ancorché detta cessione avvenga prima della formale notifica all'interessato del provvedimento.

Il principio, al quale i Giudici di Legittimità fanno riferimento, in materia di quote sottoposte a sequestro conservativo, deve essere considerato, *mutatis mutandis*, anche per il pignoramento, in ragione del vincolo di indisponibilità che i due istituti determinano.

In *nuce*, **il delitto de quo non può non ricomprendere anche la condotta posta in essere indipendentemente dalla formale notifica del provvedimento che sia in sé già esistente, ove la stessa sia comunque deliberatamente diretta a vanificarne l'esecuzione**.

LA RIDENOMINAZIONE DI FILE AZIENDALI IN MANIERA SCURRILE NON LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 5878 DEL 24 MARZO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 5878 del 24 marzo 2015**, ha (ri)affermato che **la giusta causa di licenziamento**, quale fatto che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, **è una nozione mutevole ed articolata nel tempo**, proprio in ragione del necessario adeguamento delle norme ai mutamenti sociali e più in generale alla realtà da disciplinare.

Nel caso in commento, il contenzioso era sorto in seguito al licenziamento per giusta causa comminato ad una lavoratrice per aver denominato due *files* di lavoro con espressioni volgari.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini hanno confermato la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, ritenendo la sanzione disciplinare sproporzionata, **non configurandosi nel caso di specie alcuna insubordinazione o inottemperanza alle mansioni affidate alla lavoratrice** (il fatto era isolato e non erano stati riscontrati altri episodi simili). Pertanto, pur ritenendo la condotta riprovevole, il fatto commesso non è era tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario al punto da giustificare una sanzione espulsiva.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.

Ha collaborato alla redazione il **Collega Francesco Pierro**